

RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI

Titolo VI Classe 4

Fascicolo _____

Oggetto: Concorso – riservato ai laureati non medici - per l’accesso alla Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica - a.a. 2017/2018.

Allegati n.1: - Bando di concorso

n.2: - Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini della valutazione dei titoli posseduti

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. n. 162 del 10.03.1982;

VISTO il D.M. del 16.09.1982 relativo alla determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." e sue successive modificazioni, nonché la Legge n. 170/2010 recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;

VISTA la Legge n. 264/1999 e successive modificazioni recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, così come modificato dalla Legge n. 183/2011 e, in particolare, l’art. 15;

VISTA la Legge n. 401 del 29.12.2000 recante norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario ed in particolare l’art. 8 il quale stabilisce che “il numero dei laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi iscrivibili alle Scuole di Specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le modalità previste per i medici dall’art. 35 del D.Lgs. n. 368/1999, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell’ambito delle risorse già previste”;

VISTO l’art. 2 del Decreto Legge n.42 del 29.03.2016, convertito con modificazioni dalla Legge n.89 del 26.05.2016, il quale prevede che nelle more di una definizione organica della materia, le Scuole di Specializzazione di cui al D.P.R. n. 162/1982, riservate alle categorie su indicate sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al predetto art. 8, co.1, della Legge n. 401/2000;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” nonché il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE (GDPR) n. 679/2016;

VISTO il D.M. n. 270/2004 “Riforma degli ordinamenti didattici”;

VISTO il D.I. del 9 luglio 2009 – pubblicato nella G.U. del 7 ottobre 2009 n. 233 – relativo alla “Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM)”;

VISTA la nota del M.I.U.R., prot. n. 8662, del 21.03.2017 con la quale sono state fornite indicazioni relative all'immatricolazione dei cittadini stranieri ai corsi di formazione post-lauream, per l'a.a. 2017/2018;

VISTO il D.I. n. 716 del 16.09.2016 recante il "Riordino delle Scuole di Specializzazione ad accesso riservato ai non medici";

VISTO il Decreto Interministeriale n. 402 del 13.06.2017 che, in applicazione a quanto disposto dal su menzionato D.I. n. 716/2016, ha identificato i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della Scuola stessa;

VISTA la nota prot. n. 1390 del 16.01.2017, assunta al protocollo di questo Ateneo in data 20.01.2017, n. 7107, con la quale il M.I.U.R. ha invitato gli Atenei ad attivare, mediante l'emanazione dei bandi di concorso, le Scuole di Specializzazione di area sanitaria – riservate ai laureati non medici – istituite in conformità agli ordinamenti didattici previsti dal D.I. n. 716/2016, tenendo conto del numero complessivo di posti definito a livello locale in relazione alla disponibilità di idonee strutture ed attrezzature e di personale docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi;

VISTA la comunicazione, pervenuta a mezzo mail in data 30.03.2017, con la quale il MIUR ha precisato che per l'accesso alle Scuole di Specializzazione – riservate ai non medici – è obbligatorio il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di riferimento, così come previsto per i medici in formazione specialistica;

VISTO il D.M. n. 1208 del 17.05.2018 con il quale è stato emanato il bando di concorso per l'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, per l'a.a. 2017/2018, ed in particolare l'art. 9, co.2;

VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016;

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 840 del 09.09.2013;

VISTO il D.R. n. 671 del 30.08.2018 con il quale è stato integrato il su citato Regolamento didattico di Ateneo disponendo l'accreditamento o l'accreditamento provvisorio delle Scuole di Specializzazione di area medica;

VISTO il D.R. n. 389 del 01.06.2017 con il quale sono stati rideterminati, a decorrere dall'a.a. 2016/2017, gli importi delle tasse e contributi di iscrizione alle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria di questo Ateneo;

VISTO il D.R. n.622 del 26.07.2018 "Regolamento Unico sulla trasparenza: disciplina in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso", emanato in attuazione alla su citata Legge n. 241/1990;

VISTO il D.D. n. 432/2018, emanato dalla Giunta Regionale della Campania e pubblicato sul BURC n. 86 del 21.11.2018, con il quale è stato approvato l'Avviso Pubblico per il finanziamento di "Borse di studio per professioni sanitarie non mediche – Percorsi di alta Formazione destinati ai giovani laureati campani" – a valere sul P.O.R. Campania FSE 2014/2020;

VISTO l'art.2 del suddetto D.D. n. 432/2018 con il quale sono state individuate, quali beneficiarie delle borse di studio in questione, le Scuole di Specializzazione - ad accesso riservato ai non medici - istituite in conformità al su citato D.I. n. 716/2016;

VISTE le proposte progettuali, presentate da questo Ateneo, nelle quali veniva indicato, tra l'altro, il numero delle borse di studio - di durata biennale - da destinare a ciascuna Scuola di Specializzazione in questione;

CONSIDERATO che le su citate borse di studio potranno essere attribuite agli aventi diritto, in possesso dei requisiti previsti dall'art.3 del su menzionato D.D. n. 432/2018 e in dispositivo specificati, esclusivamente nel caso in cui la Regione Campania proceda all'erogazione a questo Ateneo degli importi ammessi a finanziamento;

VISTO il D.R. n. 16 del 09.01.2019 con il quale è stato definito, tra l'altro, il numero dei posti degli iscrivibili alla Scuola di Specializzazione, riservata ai laureati non medici, in Farmacologia e Tossicologia Clinica di questo Ateneo istituita in conformità al su citato D.I. n. 716/2016, per l'a.a. 2017/2018, ed è stato previsto il possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale quale requisito per l'accesso alla suddetta Scuola di Specializzazione;

VISTA la nota prot. n. 19098 del 04.02.2019 con la quale sono state comunicate al competente Ufficio di Ateneo le modalità di espletamento del concorso - per l'a.a. 2017/2018;

VISTO l'art. 18 del su menzionato Statuto di Ateneo rubricato "I Dirigenti";

DECRETA

Per quanto nelle premesse, è emanato, per l'anno accademico 2017/2018, l'allegato bando di concorso – riservato ai laureati non medici - parte integrante del presente decreto, per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica di questo Ateneo, istituita in conformità all'ordinamento didattico previsto dal D.I. n. 716/2016.

Caserta,

IL DIRIGENTE
(Dott. Nicola DELLA VOLPE)

eg

Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:

UESSS.

Sede: Via Luciano Armani n. 5 - Napoli

Capo Ufficio: dott.ssa Elvira GIULIANA

Responsabile del procedimento: Sig. Marco GAROFALO

Email: ues@unicampania.it

Tel.:081/5667441

Fax: 081/5524515